



Istituzione ai Servizi Sociali

'Davide Drudi'

Comune di Meldola

Provincia di Forlì-Cesena

Strada Meldola San Colombano n. 1 - 47014 Meldola

Tel 0543/49.99.11. – Fax 0543/49.99.12

e-mail: protocollo@istituzionedrudi.fc.it

P.IVA 00617540406 - CF 80007150404



PROCEDURA NEGOZIATA

SOTTO SOGLIA

CAPITOLATO

**PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE ATTREZZATURE DELLA CUCINA DELL'ISTITUZIONE "D. DRUDI" E
DEL SELF-SERVICE PRESSO IRST DI MELDOLA (FC)
PER IL BIENNIO 2017/2018**

(Approvato con Delibera del Consiglio d'Amministrazione N. 01 del 09/01/2017)

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
Art. 2 – PRESTAZIONI ESCLUSE.....	3
Art. 3 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
Art. 4 – DISCIPLINA ECONOMICHE E CORRISPETTIVI.....	5
Art. 5 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO.....	6
Art. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	7
Art. 7 – REVISIONE PREZZI	8
Art. 8 – OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE.....	8
Art. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 10 – RITARDI DELL'APPALTATORE.....	9
Art. 11 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA PER MANUTENZIONE DIFETTOSA.....	9
Art. 12 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA.....	10
Art. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE	10
Art. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
Art. 15 – DURATA DEL CONTRATTO.....	11
Art. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	11
Art. 17 – DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 14, CO. 3 DEL D.P.R. N. 62/2013.....	11
Art. 18 – SUBAPPALTO.....	12
Art. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 20 – CESSIONE DEL CREDITO.....	13
Art. 21 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – TRASFORMAZIONE – FUSIONE...	13
Art. 22 – SANZIONI PECUNIARIE.....	14
Art. 23 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE.....	14
Art. 24 – PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI.....	15
Art. 25 – SPESE CONTRATTUALI.....	15
Art. 26 – FORO COMPETENTE.....	16
Art. 27 – RINVIO.....	16

ALLEGATI:

- ELENCO ATTREZZATURE

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la **manutenzione ordinaria e straordinaria** delle apparecchiature installate nella cucina dell'Istituzione Davide Drudi di Meldola e nel self-service presso IRST di Meldola, la cui descrizione dettagliata è contenuta **nell'Allegato** al presente Capitolato, che deve intendersi parte integrante del medesimo.

Eventuali incrementi e/o riduzioni di apparecchiature rispetto a quelle definite nell'Allegato 1) verranno concordati al verificarsi della nuova esigenza e saranno disciplinati a seguito di specifico accordo scritto.

ART. 2 – PRESTAZIONI INCLUSE

Il servizio prevede le seguenti prestazioni:

➤ *MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA*

Consiste nell'effettuazione di **interventi semestrali** di manutenzione programmata di pulizia, lubrificazione e regolarizzazione di tutte le apparecchiature presenti nella cucina come da **Allegato** al presente Capitolato. La ditta si assume l'obbligo di mettere in efficienza tutte le macchine di cui al predetto allegato e di compiere tutte le operazioni necessarie affinché le stesse operino in un ottimale stato di funzionamento.

La manutenzione dovrà essere effettuata conformemente alle prescrizioni fornite dai libretti d'uso e manutenzione o, in mancanza di questi, alle norme di buona tecnica.

Gli interventi dovranno essere effettuati nelle date concordate con il Responsabile della cucina centralizzata.

➤ *MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO*

Consiste nella riparazione di guasti improvvisi e nell'effettuazione di controlli e prove diagnostiche necessari per garantire o verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature, compresa l'eventuale sostituzione.

In particolare la Ditta assume l'obbligo di eseguire le seguenti prestazioni nei riguardi di ciascuna macchina:

- eliminazione del guasto diagnosticato e la constatazione, con il responsabile del servizio, del buon funzionamento della macchina;
- sostituzione, se necessaria, con pezzi originali e nuovi di fabbrica, di qualsiasi congegno, parte od elemento che presenti rotture e/o logorii e che, comunque, diminuisca il rendimento della macchina.

La qualità dei pezzi di ricambio, come pure il livello dell'addestramento del personale preposto allo svolgimento delle attività di manutenzione, sono assicurati dalla costante applicazione delle regole del Sistema Qualità, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001, del MANUTENTORE.

ART. 3 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

➤ *MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE*

Gli interventi di manutenzione nella cucina non potranno generalmente essere svolti con le attività produttive in corso, tranne in casi particolari decisi dalla responsabile della cucina, che si possono ricondurre ai casi di urgenza previsti di volta in volta.

Gli interventi saranno effettuati nell'orario normale di lavoro. Tutte le riparazioni dovranno essere, di regola, eseguite nei locali dove le macchine sono in uso.

Qualora un intervento non possa essere eseguito in loco, la ditta è autorizzata allo spostamento delle apparecchiature guaste nella propria officina, facendosi carico di tutti gli oneri derivanti, ivi comprese le ore di manodopera per il trasporto, e assumendosi anche l'eventuale responsabilità dei danni che derivassero alle apparecchiature stesse durante il trasporto e/o la loro custodia.

Qualora un'apparecchiatura risultasse obsoleta, fuori norma e/o la cui riparazione non fosse economicamente conveniente, la Ditta appaltatrice dovrà trasmettere alla responsabile della cucina una relazione tecnica scritta nella quale si evidenzia il fatto.

Nel caso venisse evidenziato che i guasti siano dipendenti da caduta, motivi accidentali, colpa grave o dolo del personale o di terzi, la ditta dovrà trasmettere debita relazione per i provvedimenti di competenza.

Nel caso in cui i tecnici effettuino la sola presa visione dell'intervento, motivata per determinare l'entità dell'intervento o per il fatto che non ci sia la disponibilità immediata di materiali, occorre emettere una bolla con riportata la frase "presa visione lavori" e comunicare alla committente a mezzo fax o e-mail entro 24 ore, la data prevista per la conclusione dei lavori;

➤ **B) MODALITA' E LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI INTERVENTO NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

A seguito di richiesta di intervento, l'Assuntore deve effettuare il sopralluogo non oltre 48 ore.

Previa informativa al Responsabile di cucina, l'Assuntore potrà procedere direttamente all'intervento qualora il valore della riparazione non superi la somma di € 100,00 oltre IVA.

Per interventi più onerosi, prima della loro esecuzione, la ditta provvederà a fornire al Responsabile di cucina, entro due giorni dal sopralluogo, una specifica offerta economica per la realizzazione di detti interventi e dovrà ottenere la sua approvazione a mezzo fax o e-mail.

Su ogni bolla di lavoro dovrà essere riportato: il numero d'ordine (indicato sulla richiesta), la data dell'intervento, le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta, le cause del guasto, eventuali altri lavori aggiuntivi, i materiali impiegati, casa costruttrice, n° di matricola e/o codice identificativo, l'ora d'inizio e l'ora di ultimazione dell'intervento, e compilate in modo leggibile o in stampatello;

Gli interventi dovranno essere effettuati entro un termine massimo concordato con il Responsabile della cucina.

In ogni caso, per le **APPARECCHIATURE REFRIGERANTI E I FORNI il sopralluogo** su chiamata deve essere garantito con i seguenti tempi:

- entro le ore 13.00 della stessa giornata lavorativa per le chiamate effettuate entro le ore 09.00
- entro le ore 17.00 della stessa giornata lavorativa dalla chiamata se effettuata dopo le ore 10.00.
- entro le ore 10.00 della giornata lavorativa successiva a quella della chiamata se effettuata dopo le ore 13.00.

Il preventivo deve essere fornito entro il giorno successivo al sopralluogo e l'intervento effettuato entro 24 ore dall'approvazione del preventivo.

Qualora l'intervento non sia ultimato per mancanza di parti di ricambio, la ditta appaltatrice dovrà indicare sulla bolla, previa comunicazione agli uffici, la tempistica prevista per la consegna delle parti da sostituire e chiudere l'intervento entro il tempo massimo di 48 ore da

tale data. Se il pezzo di ricambio è disponibile, l'intervento deve essere chiuso in giornata. In caso di mancata comunicazione sarà applicata una penale ai sensi dell'art 22.

➤ **C) GARANZIA SUGLI INTERVENTI**

La ditta garantisce le proprie riparazioni per 90 gg. dalla data di consegna, limitatamente alla spesa sostenuta e al ripresentarsi dei medesimi guasti riscontrati e/o dichiarati nel corso dell'intervento iniziale. Tale garanzia non è operante su danni dovuti a: manomissioni, negligenza, eventi atmosferici, uso improprio del prodotto, sinistri e difetti non espressamente dichiarati e/o riscontrati in precedenza ed effrazione del sigillo di garanzia apposto dal tecnico a conclusione del precedente intervento.

Nel caso in cui la macchina fosse in garanzia a seguito di precedente intervento, non sarà addebitata nessuna spesa;

➤ **D) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA**

Saranno a completa cura ed onere della ditta:

– predisposizione di tutte le cautele e le misure necessarie, comprese le eventuali opere provvisoriale, e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e cose nell'esecuzione dell'appalto;

– scarico e trasporto a deposito e a pie d'opera di tutti i materiali oggetto dell'appalto, nonché di quelli forniti direttamente dall'Istituzione per le quali è previsto il loro posizionamento e collegamento mediante personale e/o apparecchi di sollevamento e trasporto;

➤ **E) CONTATTI E RECAPITI**

La ditta per tutta la durata dell'appalto dovrà comunicare il proprio recapito telefonico, telefax, il telefono cellulare nonché il proprio indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata PEC. Tali recapiti saranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per le comunicazioni relative allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato.

ART. 4 - DISCIPLINA ECONOMICA/CORRISPETTIVI

Per i servizi oggetto del presente Capitolato verranno corrisposti i seguenti corrispettivi:

➤ **A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA**

Per il servizio di manutenzione programmata l'Istituzione corrisponderà **il costo offerto**. Non verrà riconosciuto alcun fisso d'uscita, che deve considerarsi già ricompreso nel **canone semestrale**.

➤ **B) SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

I corrispettivi delle prestazioni di manutenzione straordinaria e pronto intervento non sono compresi nei canoni oggetto del contratto di manutenzione Ordinaria.

Gli interventi verranno liquidati secondo le seguenti modalità:

➤ **B.1) FISSO USCITA**

Anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e pronto intervento **non verrà riconosciuto alcun fisso d'uscita**, né in caso di primo sopralluogo, né in caso di esecuzione. Altrettanto dicasi se l'intervento prosegue per più giornate successive. Ciò a valere per tutte le

spese gestionali dell'intervento (costi chilometrici, ore di viaggio, ecc..) ad esclusione della manodopera conteggiata dal momento in cui inizia l'intervento.

➤ **B. 2) MANODOPERA**

TECNICO-OPERAI: l'Istituzione corrisponderà il **costo EURO/ORA offerto**.

➤ **B.3) MATERIALI**

I materiali verranno pagati a misura in base ai prezzi dei listini ufficiali, **dedotta la percentuale di sconto offerta**.

L'impresa dovrà fornire, fin dall'inizio del contratto, i listini delle parti di ricambio riferite alle marche delle attrezzature presenti nella cucina dell'Istituzione e self-service presso IRST (come descritte nell'**Allegato** al presente Capitolato) e dovrà allegare alle fatture idonee giustificazioni che comprovino i costi dei ricambi di cui non sia possibile, per validi motivi, produrre il listino. Le fatture dovranno riportare i codici di listino dei pezzi sostituiti ed essere corredate dai rapporti tecnici redatti in conformità a quanto previsto nel presente appalto.

ART. 5 – FATTURAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le prestazioni di manutenzione ordinaria programmata dovrà essere fatturato nel mese in cui verrà effettuato l'intervento di manutenzione.

Per le prestazioni di manutenzione straordinaria dovrà essere emessa fattura mensile riepilogativa degli interventi effettuati nel mese.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente contratto è effettuato dalla Stazione Appaltante sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché dal presente atto.

Fermo restando che ogni pagamento sarà effettuato solo a fronte e nei limiti del servizio effettivamente eseguito ed accettato, il pagamento di quanto dovuto sarà disposto dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture, redatte nei modi di legge, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come sostituito dall'art. 1 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 192/2012.

Ogni fattura dovrà essere intestata all'Istituzione ai Servizi Sociali "D. Drudi" del Comune di Meldola, Strada Meldola San Colombano n. 1 47014 Meldola (FC). L'ufficio competente provvederà alla liquidazione delle fatture, dietro acquisizione, da parte del Responsabile di Lavanderia, di apposita dichiarazione di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione e verifica da parte della stazione Appaltante **del Documento Unico di Regolarità contributiva, (D.U.R.C)**, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della L. 2/2009 ess.mm.ii. attestante contestualmente, la regolarità per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi in capo all'impresa.

Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. si fa riferimento al D.M. 24/10/2007 ed alle circolari INPS, INAIL in materia.

In caso di DURC non regolare l'Istituzione provvederà ai sensi dell'Art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'applicazione di eventuali penali.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione, ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'impresa a mezzo raccomandata o telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento di cui sopra, relativamente alla/e fatture

contestate.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dall'Appaltatore, i termini sopra indicati per il pagamento si interrompono e decorrono nuovamente dal giorno di arrivo presso l'azienda della nota di accredito.

Nel caso in cui nella fase di verifica e determinazione del saldo dovesse emergere un differenziale negativo fra il corrispettivo totale effettivamente maturato dall'Appaltatore ed il totale dei pagamenti intermedi già erogati dalla Stazione Appaltante in favore del medesimo, la Stazione Appaltante procederà immediatamente al recupero delle somme risultanti non dovute, anche previa escussione della garanzia.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio oggetto del presente capitolato .

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

CUU “Codice Univoco Ufficio” destinatario della Fatturazione Elettronica:

Ai sensi della vigente normativa (DM n. 55 del 03/04/2013) le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n. 55/2013. A tal fine si comunica il CUU (**Codice Univoco Ufficio**) al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche relative al presente contratto: **JV7Y3G**. Oltre al CUU, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, in fattura andranno altresì indicati il codice CIG e il codice CUP ove previsto.

Split Payment (L 190/2014, art 1, comma 629, lettera b):

ai fini dell'applicazione del meccanismo chiamato “split payment”, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni devono versare direttamente all'Erario l'IVA indicata dai fornitori in fattura, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA), nelle fatture dovrà essere indicata sia la base imponibile sia l'IVA, la quale sarà però versata da questa Istituzione direttamente all'Erario, e la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 633/1972”**.

ART. 6 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Assuntore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l'assuntore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge n. 136/2010 c.m., l'appaltatore si obbliga ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata, **il codice identificativo gara (CIG)** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003

n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

L'Istituzione effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dall'assuntore come conti dedicati alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, *comma 1* della Legge 136/2010 c.m..

L'assuntore sarà tenuto a comunicare all'Istituzione, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di esso/i.

L'assuntore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai medesimi fini l'assuntore si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 c.m.. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte della Stazione Appaltante, la quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituzione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, l'Istituzione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente, il presente contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 4 del 7 luglio 2011, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, fatte salve le sanzioni di legge.

ART. 7 – REVISIONE PREZZI

I corrispettivi saranno sottoposti a revisione annuale, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'eventuale aumento non potrà superare l'indice ISTAT (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) ovvero eventuali prezzi di riferimento ove definiti.

ART 8 – OBBLIGHI DELL'ISTITUZIONE

L'istituzione assicurerà, alla ditta di manutenzione ed ai soggetti da quest'ultimo delegati in virtù del presente contratto, l'accesso libero e privo di pericoli alle attrezzature.

Fatti salvi i casi di emergenza, l'Istituzione non procederà alla manutenzione o riparazione delle

apparecchiature, né richiederà di effettuare tali operazioni ad un terzo, se non in seguito a preventiva autorizzazione scritta della ditta.

Qualora le apparecchiature manifestino delle anomalie di funzionamento, o cessino di funzionare, l'Istituzione dovrà avvisare tempestivamente la ditta.

L'Istituzione farà in modo che, nei periodi intercorrenti tra le visite, vengano rispettate tutte le istruzioni date dalla ditta di manutenzione per mantenere le apparecchiature in buone condizioni.

ART. 9 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri lavoratori, dipendenti o soci, le condizioni normative, retributive e previdenziali conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore ed agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare gli adempimenti di legge previsti nei confronti di lavoratori e soci.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di obbligo contributivo e assicurativo, formalmente accertato, obbliga l'Istituzione a sospendere in tutto o in parte i pagamenti sino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, fatta salva la possibilità per l'Istituzione di risolvere il contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

L'impresa dovrà inoltre rispettare, se tenuta, le norme di cui alla legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

ART. 10 – RITARDI DELL'APPALTATORE

Qualora la ditta non effettui i lavori di manutenzione alle date convenute o nell'ambito del periodo prestabilito, l'Istituzione notificherà alla ditta richiesta di effettuare tali operazioni di manutenzione entro un termine determinato (essendo inteso che tale termine dovrà essere fissato in maniera ragionevole, tenendo conto delle circostanze). Qualora la ditta non dia seguito a tale notifica, l'Istituzione potrà, a spese della ditta, effettuare o far effettuare da terzi i lavori necessari, a condizioni ragionevoli.

Qualora la ditta risulti ripetutamente inadempiente ai propri obblighi di manutenzione, l'Istituzione potrà applicare delle penali o risolvere il contratto con effetto immediato.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA PER MANUTENZIONE DIFETTOSA

Qualora la ditta non effettui i lavori di manutenzione in maniera corretta o conformemente al contratto, l'Istituzione dovrà notificargli tempestivamente per iscritto le mancanze lamentate e la ditta dovrà procedere rapidamente ad una ispezione e rimediare a proprie spese alle mancanze riscontrate. Gli obblighi assunti dalla ditta ai sensi della presente clausola non si estendono ai difetti derivanti da una utilizzazione non corretta o anormale delle apparecchiature.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA

La ditta di manutenzione dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge di tutto il personale addetto al servizio.

La ditta si assume altresì tutte le responsabilità, civili e penali, comunque connesse all'espletamento del servizio. Risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Istituzione. In proposito la ditta contrarrà una assicurazione contro i rischi (anche prodotti per colpa) inerenti la gestione del servizio con un massimale pari almeno a 5.000.000,00 di Euro.

Art. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire, entro il termine indicato dall'Istituzione, una garanzia definitiva in misura pari al 10% dell'importo contrattuale in conformità a quanto previsto nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono fatte salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura, fatta salva ogni azione per l'eventuale maggior danno.

In caso di costituzione della garanzia in forma di fideiussione, questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora durante la gestione contrattuale la cauzione definitiva sia stata in parte o totalmente incamerata dalla Stazione Appaltante, la stessa deve essere tempestivamente integrata dal fornitore, per la parte incamerata.

Per tutto quanto non disciplinato si fa espresso rinvio al D.Lgs 50/2016.

ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'assuntore è tenuto all'osservanza di tutte le norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro; si obbliga pertanto a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare si obbliga a rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) redatto dall'Istituzione ai sensi dell'art. 26, comma 3, del citato D. Lgs. n. 81/2008.

Essendo il DUVRI un documento "dinamico", la valutazione dei rischi effettuata prima dell'affidamento del servizio dovrà essere necessariamente aggiornata da parte dell'Istituzione committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto che in tal senso ha il dovere di collaborare con il direttore dell'esecuzione del contratto, in caso di situazioni mutate, quali l'eventuale intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi e simili. L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero

necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

In relazione ai rischi propri dell'attività dell'assuntore, il medesimo ha redatto e presentato il proprio documento di valutazione dei rischi e si impegna a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo o eliminare i rischi specifici propri dell'attività svolta

Ciascuna parte sarà liberata dagli obblighi assunti nella misura in cui e per il periodo in cui l'esecuzione dello stesso sia impedita da una causa di forza maggiore. La parte che intenda avvalersi di una causa di forza maggiore dovrà notificare immediatamente alla controparte il verificarsi e la cessazione di tale evento. Ai fini dell'applicazione della presente clausola si considerano cause di "forza maggiore", a titolo non limitativo: sciopero, incendio, mobilitazione, requisizione, embargo, restrizioni valutarie, insurrezione, interruzione dei trasporti, restrizioni all'uso di energia ed in generale qualsiasi circostanza indipendente dalla volontà delle parti che impedisca ad una di esse di eseguire i propri obblighi.

Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a tre mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere per iscritto il presente contratto senza incorrere in ulteriori responsabilità.

Inoltre il prestatore di servizi deve osservare le disposizioni in materia, che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

Resta a carico dell'Appaltatore la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata per il biennio 2017/2018.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il contraente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato del Comune di Meldola. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, l'Istituzione provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Istituzione il diritto al risarcimento dei danni. L'Assuntore, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del codice di comportamento approvato dal Comune di Meldola con atto deliberativo n. 12/2014 e successive modifiche, reso disponibile mediante pubblicazione sul sito WEB del Comune all'indirizzo www.comune.meldola.fc.it - Sezione Istituzione Trasparente – Atti Generali.

ART. 17 – DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato

fra loro altre utilità.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Nel caso in cui L'Appaltatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applica la disciplina dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% del complessivo valore contrattuale.

Il sub-appalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne i la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, nell'ambito dell'attività di verifica di cui all'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. Resta fermo che il Punto Ordinante procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni contrattuali, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

In riferimento ad ogni transazione finanziaria che verrà effettuata l'appaltatore dovrà procedere all'indicazione del relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.), che verrà fornito dalla stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il contratto, neppure parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105 co. 1 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento danni.

ART. 20 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione del credito nei casi e con le modalità di cui all'art. 106 co. 13 del D.lgs. 50/2016.

La cessione dei crediti è efficace ed opponibile all'Amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 gg. dalla notifica della cessione.

La cessione del credito non è pertanto efficace senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Non sono cedibili le fatture oggetto di contestazione.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e ss.mm.ii.) si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra amministrazione aggiudicatrice e cessionario, il quale deve conseguentemente segnalare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C.

ART. 21 – CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – TRASFORMAZIONE - FUSIONE

Le ditte che, nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto, cambiassero denominazione sociale ovvero fossero soggette a trasformazione, fusione o incorporazione, dovranno documentare, con copia autentica degli atti originali, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte della Stazione Appaltante.

ART. 22 – SANZIONI PECUNIARIE

La violazione, senza giusto motivo degli obblighi assunti con il contratto, potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie la cui misura sarà determinata, di volta in volta, dalla Direzione dell'Istituzione, in relazione alla gravità della violazione, tra il minimo di € 50,00 ed il massimo di € 200,00.

Nell'esecuzione del contratto l'appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le prestazioni previste dal presente capitolato.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

A) per ciascun giorno di ritardo per gli interventi di manutenzione straordinaria: 50,00 EURO di penale;

B) per inosservanza nella fatturazione dei prezzi concordati contrattualmente: 60,00 EURO di penale;

C) per inosservanza nella fatturazione dei prezzi concordati contrattualmente, dopo un primo richiamo formale: penale pari al 2% dell'importo della fattura oggetto di contestazione;

D) se il lavoro commissionato non è eseguito entro le 48 ore: 100,00 EURO di penale.

L'importo della sanzione sarà trattenuto dal corrispettivo.

ART. 23 – INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

L'Appaltatore, partecipando alla RDO, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni nel presente Documento e negli altri atti di gara, hanno carattere di essenzialità e di impegno.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il prestatore di servizi non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri e nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C. C., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- in tutti i casi previsti specificatamente negli articoli del presente documento,
- frode nell'esecuzione del servizio,
- inosservanza degli obblighi contrattuali,
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato,
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e relativi accordi locali integrativi,
- reiterati ritardi nell'effettuazione del servizio o ingiustificata sospensione del servizio,
- introduzione di varianti all'offerta tecnica/economica, non preventivamente concordate ed autorizzate dalla Stazione Appaltante,
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale,
- subappalto o cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti dalla legge,
- perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alla gara,
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del prestatore di servizi aggiudicatario,
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale,

- in caso di esecuzione di transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

I casi elencati saranno contestati al prestatore di servizi per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e comunicati con raccomandata A.R. o PEC., con indicazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

In tutti questi casi la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente di procedere con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente salvo il diritto al corrispettivo per le prestazioni già effettuate al momento della risoluzione, per le quali non siano state formalizzate specifiche e tempestive eccezioni.

L'Istituzione si riserva comunque, anche al di fuori delle ipotesi non regolamentate, la facoltà di risolvere in caso di grave inadempienza da parte dell'appaltatore anche di una sola delle clausole del contratto e di gravare sullo stesso le maggiori spese derivanti dall'affidamento ad altra ditta dell'appalto in oggetto.

ART. 24 – PRIVACY E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI

Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy).

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che:

- a) i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento; il trattamento dei dati conferiti dall'Appaltatore ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità della Ditta rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà il mancato affidamento del servizio;
- c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
 - agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
 - ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
 - agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- e) i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per la stipula del contratto sono a carico della ditta assuntrice.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente. Sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 27 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ed al Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Stazione Appaltante, alla prassi di consuetudini locali ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti.